

S. xxxx

Disegno di legge

d'iniziativa dei senatori BOLDRINI, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ARIENZO, FEDELI, FERRARI, FERRAZZI, GIACOBBE, IORI, LAUS, MANCA, MARCUCCI, MARGIOTTA, PORTA, PITTELLA, ROJC, ROSSOMANDO, STEFANO, TARICCO, VALENTE, VERDUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL

Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge affronta una questione molto delicata e sempre più avvertita nella coscienza civile e nel dibattito pubblico in Italia e in Europa: il diritto di coloro che sono stati affette da patologie oncologiche a non subire, dopo la guarigione, discriminazioni a causa del loro stato di salute, in particolare per ciò che riguarda l'accesso ai servizi bancari e assicurativi e alle procedure di adozione.

In entrambi i casi, infatti, la legislazione vigente e le prassi contrattuali contemplano la possibilità di svolgere indagini sullo stato di salute dei contraenti e dei richiedenti; nel caso della stipula di contratti bancari e assicurativi, al consumatore vengono richieste informazioni sullo stato di salute e, in caso di pregresse patologie oncologiche, la storia medica del consumatore può giustificare l'imposizione di oneri ulteriori rispetto a quelli normalmente e normativamente previsti, oltre a incidere in modo specifico sulla valutazione del rischio dell'operazione e della stessa solvibilità del consumatore.

Per fare fronte a tale situazione, il disegno di legge detta specifiche disposizioni volte ad assicurare la parità di trattamento per gli ex-pazienti oncologici negli ambiti considerati, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, recependo indicazioni provenienti non solo dall'Unione europea ma anche dall'esperienza giuridica di altri Stati membri dell'Unione, come Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo.

L'articolo 1 enuncia le finalità della legge, stabilendo che essa riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire discriminazioni nell'accesso all'adozione di minori e ai servizi bancari e assicurativi.

L'articolo 2 declina gli obiettivi della legge nel settore dei contratti bancari e assicurativi. A tal fine, il primo comma pone il divieto di richiedere informazioni concernenti lo stato di salute – e, in particolare, patologie oncologiche pregresse – in sede di stipula di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età. Il secondo comma specifica che – trascorso il medesimo periodo – tali informazioni, ove legittimamente raccolte in sede di stipula prima del decorso del termine decennale o quinquennale, non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del cliente. Il terzo comma integra le disposizioni di cui al primo e al secondo comma prevedendo che, nei medesimi casi da essi disciplinati, non possono essere imposti al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. Il quarto comma impone uno specifico obbligo di informazione a carico degli operatori bancari e assicurativi, a beneficio del consumatore. Il quinto comma prevede infine che i termini e i requisiti terapeutici di cui al primo comma possano essere derogati e integrati – sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dei protocolli – con decreto del Ministro della Salute, da adottarsi ogni due anni, su proposta della Consulta di cui all'articolo 4.

L'articolo 3 interviene in materia di procedure di adozione, modificando specifiche disposizioni della legge 4 maggio 1983, n. 184. In particolare, viene modificato il quarto comma dell'articolo 22: tale disposizione include, tra gli aspetti della personalità e della vita dei richiedenti che possono formare oggetto delle indagini funzionali alla verifica dell'idoneità all'adozione, anche lo stato di salute. La modifica proposta incide sul perimetro delle indagini riguardanti lo stato di salute, specificando che le indagini relative allo stato di salute non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa, quando siano trascorsi dieci anni dalla dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del ministro della Salute. Di conseguenza, specifici rinvii all'articolo 22, comma 4, secondo periodo, vengono inseriti all'articolo 29 bis, comma 4, lett. c) (relativo alle verifiche di idoneità in sede di accesso all'adozione internazionale) e all'articolo 57, comma 3, lett. a) (relativo alle verifiche di idoneità degli adottanti in sede di formulazione dei criteri di valutazione dell'interesse del minore all'adozione in casi particolari). L'articolo 4 disciplina l'istituzione, le competenze e le modalità di funzionamento della Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, alla quale sono attribuite funzioni essenziali nell'attuazione della presente legge e, più in generale, nella promozione di una più matura consapevolezza delle situazioni problematiche che possono caratterizzare l'esperienza di vita degli

ex pazienti oncologici. Il primo comma prevede che la Consulta venga istituita con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico. Il secondo e il terzo comma disciplinano le modalità di composizione della Consulta, prevedendo che la stessa sia composta da rappresentanti delle autorità di vigilanza sui servizi bancari e assicurativi e da persone di comprovata esperienza nelle materie oggetto della legge, con particolare riferimento alle patologie oncologiche. Si prevede inoltre che la Consulta sia composta in modo da rispettare la parità di genere e che venga rinnovata ogni quattro anni; i suoi membri, infine, non potranno svolgere più di due mandati consecutivi. Il quarto comma elenca le competenze della Consulta, che possono essere distinte in:

- competenze di vigilanza: accanto a una generale funzione di vigilanza (lett. a), si prevede che la Consulta possa raccogliere segnalazioni, eventualmente inoltrandole alle autorità di vigilanza (lett. c) e che possa fornire pareri agli operatori bancari e assicurativi sulla corretta applicazione della legge (lett. d);
- competenze relative all'attuazione della legge: si prevede, in particolare, che la Consulta formuli ogni due anni al Ministro della Salute la proposta di decreto per la revisione dei termini e dei requisiti terapeutici per il godimento dei diritti di cui agli articoli 1, 2 e 3 (lett. b). Il quinto comma prevede che, nell'esercizio di tale funzione, la Consulta possa avvalersi di una Commissione scientifica, da essa all'uopo nominata;
- competenze informative e promozionali: si prevede, in particolare, che la Consulta promuova

adeguata conoscenza della presente legge tra gli operatori bancari e assicurativi e tra i consumatori, anche attraverso apposite campagne informative (lett. e) e che essa presenti alle Camere una relazione annuale sulla propria attività (lett. f).

Infine, l'articolo 5 detta disposizioni transitorie. Il primo comma prevede, in particolare, che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il CICR e l'IVASS individuino con proprio provvedimento, sentita la Consulta, le

modalità di attuazione dell'articolo 2, comma 1, se del caso predisponendo formulari e modelli. Il secondo comma prevede in ogni caso che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi, gli operatori bancari e assicurativi si adeguino, in sede di stipula dei contratti successivamente alla sua entrata in vigore, ai principi enunciati dalla legge, a pena di nullità delle clausole contrattuali da essi difformi.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1

#### *(Finalità della legge)*

In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la presente legge riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire discriminazioni nell'accesso all'adozione di minori e ai servizi bancari e assicurativi.

### Art. 2

#### *(Accesso a servizi bancari e assicurativi)*

1. In sede di stipula di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, non possono essere richieste al consumatore informazioni sullo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse, quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.
2. Trascorso il medesimo periodo, le informazioni eventualmente fornite in sede di stipula non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del cliente.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, non possono essere altresì imposti al consumatore limiti, costi e oneri

aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

4. Il consumatore che si trovi nelle condizioni di cui ai commi precedenti deve essere informato in modo esaustivo, in tutte le fasi della stipula del contratto, dei diritti derivanti dalla presente legge.

5. Con decreto del Ministro della Salute, adottato ogni due anni su proposta della Consulta di cui all'articolo 4, sono individuate le patologie per le quali possono essere considerati termini e requisiti terapeutici diversi da quelli di cui al primo comma.

### Art. 3

*(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)*

Alla legge 4 maggio 1983, n. 184 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le indagini relative allo stato di salute non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa, quando siano trascorsi dieci anni dalla dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del ministro della Salute.»;

2) all'articolo 29-*bis*, comma 4, lett. c), dopo la parola «adottivi» sono aggiunte le seguenti; «, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo»;

3) all'articolo 57, comma 3, lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in osservanza di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo».

## Art. 4

*(Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche)*

1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico, è istituita la Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche.
2. La Consulta è composta da rappresentanti delle autorità di vigilanza sui servizi bancari e assicurativi e da persone di comprovata esperienza nelle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle patologie oncologiche.
3. La Consulta è composta in modo da rispettare la parità di genere. Essa è rinnovata ogni quattro anni e i suoi membri non possono svolgere più di due mandati consecutivi.
4. La Consulta:
  - a) vigila sull'attuazione della presente legge;
  - b) formula al Ministro della Salute la proposta di decreto di cui all'articolo 2, comma 4 della presente legge;
  - c) raccoglie le segnalazioni dei clienti in relazione all'applicazione della presente legge e, se necessario, le inoltra alle autorità di vigilanza;
  - d) fornisce pareri agli operatori bancari e assicurativi sulla corretta applicazione della presente legge;
  - e) promuove adeguata conoscenza della presente legge tra gli operatori bancari e assicurativi e tra i consumatori, anche attraverso apposite campagne informative;
  - f) formula una relazione annuale sulla propria attività e la invia alle Camere.

5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, lettera b), la Consulta può avvalersi di una Commissione scientifica da essa nominata.

#### Art. 5

##### *(Disposizioni transitorie)*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con propria delibera, individua le modalità di attuazione dell'articolo 2, comma 1, se del caso predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento è adottato, entro il medesimo termine, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. I provvedimenti di cui ai precedenti periodi sono adottati sentita la Consulta di cui all'articolo 4.

2. Nelle more dell'attuazione della presente legge, i contratti stipulati a seguito della sua entrata in vigore devono tener conto dei principi da essa enunciati, a pena di nullità delle clausole da essi difformi.